

COMUNE DI BARI SARDO

PROVINCIA DI NUORO

REGOLAMENTO

Approvato con deliberazione di G.M. n. /04

ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER LE PARI OPPORTUNITA'

Art.1

E' istituita la Commissione Comunale per le pari opportunità. La Commissione, in applicazione all'articolo 3 della Costituzione, opera per la rimozione degli ostacoli e di ogni forma di discriminazione diretta e indiretta nei confronti delle donne e per promuovere pari opportunità.

Art. 2

1. La Commissione:

- a) svolge e promuove indagini e ricerche sui problemi relativi alla condizione femminile nella territorio comunale, nonché convegni, seminari, conferenze e pubblicazioni;
 - b) esprime pareri e proposte sulle iniziative legislative e normative in genere e su progetti ed atti amministrativi e programmatori comunali che investono la condizione femminile;
 - c) formula proposte di adeguamento della normativa comunale alle finalità dell'articolo 1 e in particolare in materia di diritti civili, scuola, formazione professionale, lavoro, famiglia, sanità, assistenza, servizi sociali;
 - d) valuta lo stato di attuazione nel Comune delle leggi nazionali e regionali che riguardano la condizione femminile;
 - e) promuove forme di collaborazione con gli Ispettorati provinciali e regionali del lavoro al fine di acquisire elementi conoscitivi in ordine all'applicazione effettiva delle normative di parità in materia di lavoro e più in generale in ordine alle condizioni di impiego delle donne;
 - f) vigila sull'applicazione, da parte di soggetti pubblici e privati, che vi sono tenuti, delle leggi relative alla parità tra uomo e donna;
 - g) promuove iniziative per superare i casi di discriminazione illegittima o violazioni di leggi di parità, rilevati d'ufficio o su segnalazione - denuncia;
 - h) promuove progetti e interventi volti ad espandere l'accesso delle donne al lavoro, ad incrementare le loro opportunità di formazione e progressione professionale, a sviluppare l'imprenditorialità femminile, individuale e collettiva;
 - i) promuove e collabora nell'attuazione di azioni positive definite con specifici programmi d'intervento da organismi ed enti, pubblici e privati, secondo le direttive CEE;
 - l) favorisce l'informazione e le conoscenze relative alla legislazione e a tutte le iniziative riguardanti la condizione femminile, in particolare nei confronti delle amministrazioni locali;
 - m) formula proposte al fine di realizzare una adeguata presenza femminile nelle nomine di competenza comunale;
 - n) svolge ogni altra attività comunque inerente alle finalità di cui all'articolo 1.
2. Gli organi e gli uffici comunali sono tenuti ad inviare alla Commissione ogni atto e documento comunque inerente alla materia di cui al punto b) del precedente comma.
3. La Giunta Comunale consulta preventivamente la Commissione, anche su richiesta della stessa, sugli atti liberativi concernenti le finalità del presente Regolamento.
4. Gli organi amministrativi comunali sono tenuti ad una adeguata motivazione ove ritengano disattendere i pareri, le proposte e le richieste della Commissione.

5. Gli uffici comunali, dei concessionari di pubblici servizi comunali, sono tenuti a fornire, su richiesta della Commissione, tutti i dati e gli elementi necessari per l'assolvimento dei compiti istituzionali della medesima.

Art. 3

1. La Commissione è composta da ^{TRE}cinque donne, elette con voto limitato dal Consiglio Comunale fra coloro che abbiano maturato riconosciute esperienze di carattere scientifico, culturale, professionale, economico e politico sulla condizione femminile nei suoi vari aspetti, previa ampia consultazione delle organizzazioni femminili.

2. Alle riunioni della Commissione partecipa di diritto il Consigliere di parità della Commissione Territoriale per l'impiego.

Art. 4

La Commissione opera in piena autonomia e nell'esercizio delle sue funzioni sviluppa rapporti di collaborazione in particolare con:

- la Consulta Regionale Femminile operante presso il Consiglio Regionale;
- la Commissione per i diritti della donna del Parlamento Europeo;
- la Commissione per le pari opportunità istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- il Comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parità di trattamento delle lavoratrici, istituito presso il Ministero del Lavoro.

Art. 5

1. La Commissione resta in carica tre anni ed elegge nel proprio ambito, a maggioranza, un presidente e ^{UNO}due vice presidenti.

2. Al Presidente spetta il compito di coordinare i lavori della Commissione.

3. Può articolarsi in sezioni o gruppi di lavoro eventualmente integrati con esperti nominati dalla Commissione.

4. La Commissione si dà un regolamento interno con il quale disciplina il proprio funzionamento.

Art. 6

1. La Commissione ha sede presso l'Ufficio del Sindaco e si avvale, per l'espletamento delle sue funzioni, di personale comunale messo a disposizione con decreto sindacale competente in materia di personale.

2. La Giunta Comunale può deliberare, su proposta della Commissione per la parità e nei modi e nei limiti previste dalle vigenti disposizioni, il conferimento di incarichi di collaborazione ad istituti e dipartimenti universitari, centri di ricerca pubblici o privati, nonché ad esperti.

Art. 7

I componenti della Commissione percepiscono un gettone di presenza e le altre indennità e rimborsi nella misura e con le modalità stabilite dalla normativa vigente in materia.

Art. 8

La Commissione invia, entro il 31 marzo di ogni anno, al Sindaco, dettagliata relazione sull'attività svolta e su quella programmata per l'anno successivo.